

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DEL NERO, BALDINI e LIMONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GIUGNO 1969

Istituzione delle cattedre di lingua straniera, educazione artistica ed educazione fisica nelle scuole medie statali per ciechi

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, per effetto dell'articolo 16 della legge n. 1859 del 31 dicembre 1962, anche le Scuole secondarie di primo grado per ciechi sono state trasformate in scuole medie. Gli orari ed i programmi di queste scuole speciali, nei limiti del possibile, sono stati predisposti sulla base delle norme comuni. Per gli organici, invece, si è dovuto provvedere con uno specifico decreto del Presidente della Repubblica giacchè le esigenze delle scuole medie per ciechi sono alquanto diverse anche nella sostanza da quelle delle scuole per vedenti.

Secondo un principio pedagogico, la cui validità è unanimemente riconosciuta, l'insegnamento in qualsiasi scuola per minorati della vista deve essere individualizzato nella misura più ampia. È altrettanto chiaro che nelle scuole di che trattasi si deve far ricorso ad una metodologia e ad una didattica del tutto particolari.

Ora, proprio per queste ragioni, il corso completo di una sezione di scuola media per ciechi non comprende un numero elevato di alunni. Infatti in ogni classe gli allievi difficilmente superano le dieci unità. D'altra parte, in considerazione della scarsa incidenza in assoluto della cecità in proporzione alla popolazione scolastica comune e in riferimento alle accennate necessità di una metodologia e di una didattica speciali, l'istituzione di scuole medie per ciechi non può essere generalizzata e ad essa si può procedere soltanto in alcune città dove già sussistono convitti che ospitano studenti ciechi provenienti dalle più diverse zone del Paese. In proposito si fa anche osservare che l'istruzione dei non vedenti, almeno per tutto il ciclo degli studi della scuola dell'obbligo, non può aver luogo se non previo accoglimento dei medesimi in specifici istituti organizzati in maniera tale da consentire agli studenti privi di vista, anche

nelle ore extra scolastiche, concrete possibilità di formazione educativa e professionale. È evidente pertanto che, tenute presenti queste peculiari caratteristiche, le scuole medie per ciechi assumono prerogative e funzioni che danno alla loro configurazione giuridica una natura singolare e precipua.

Il decreto del Presidente della Repubblica del 1° ottobre 1964, n. 1617, stabilisce in effetti che in ogni scuola media per ciechi il preside, a prescindere dal numero degli alunni, sia esonerato dall'insegnamento. Non solo, in ogni singola scuola per non vedenti il decreto in parola istituisce un posto di ruolo ordinario per professori di educazione musicale anche se, come abbiamo sopra accennato, per ragioni obiettive e permanenti in generale una scuola media per ciechi non comprende più di un corso e dispone di pochissimi alunni.

L'istituzione del ruolo per l'insegnamento dell'educazione musicale, quindi, nella fattispecie non è subordinata alla presenza di fattori contingenti, ma dipende dalla preminente funzione che la disciplina in parola svolge nella scuola ed in particolare in quella riservata ai non vedenti.

Il presente disegno di legge non introduce nella legislazione vigente elementi sostanzialmente innovatori, ma si limita a prevedere un integrale accoglimento di quei principi di differenziazione, che hanno caratterizzato la strutturazione delle scuole medie per ciechi. Se è vero che l'educazione musicale assume un'importanza primaria nella formazione educativa dei non vedenti, è altrettanto esatto che non minore importanza rivestono nelle stesse scuole gli insegnamenti dell'educazione artistica e della educazione fisica. Possiamo anche affermare che le tre accennate discipline costituiscono il tramite più idoneo per determinare nei giovani non vedenti quella compensazione sensoriale, quella capacità di autonomia personale e quella sensibilità estetica che la mancanza della vista pregiudizialmente rende quanto mai problematiche e che soltanto una proficua azione educativa può valorizzare.

Pertanto, si chiede che all'educazione artistica e all'educazione fisica venga attribuito lo stesso valore già riconosciuto all'educazione musicale ed i relativi insegnamenti vengano elevati a cattedre fondamentali. Altrettanto dicasi per l'insegnamento delle lingue straniere (articolo 1).

Va da sé che nelle scuole medie per ciechi, l'insegnamento delle lingue si rivela indispensabile a prescindere dal numero dei corsi di ognuna di dette scuole. È chiaro inoltre che, per i motivi su esposti, in nessuna delle scuole medie per ciechi attualmente esistenti sussistono le condizioni previste dalla legge n. 1859 per l'elevazione a cattedra dell'insegnamento delle lingue straniere. Legittimamente, quindi, si chiede anche per tale insegnamento il riconoscimento già attribuito all'educazione musicale.

Le disposizioni di cui all'articolo 2 non implicano la necessità di un'illustrazione particolareggiata. Si ricorda soltanto che l'articolo 7 della legge n. 946 del 29 settembre 1967 dispone che i posti di direzione e di insegnamento nelle scuole per ciechi vengano attribuiti con precedenza assoluta ai non vedenti. Naturalmente tale criterio selettivo non è adottabile in ogni circostanza in maniera preclusiva. Nell'articolo 2 indichiamo un correttivo che risulta ispirato ad una oggettiva valutazione delle necessità delle scuole per ciechi comunemente indiscusse.

L'articolo 3 assume il carattere di norma transitoria e prevede l'inquadramento in ruolo del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge a condizione che sia in possesso dei titoli e dei requisiti necessari. La disposizione è equa e la sua adozione risulta immediatamente conseguente all'accoglimento del principio sancito all'articolo 1. Se si riconosce una particolare funzione a determinati insegnamenti, si deve tener presente che il personale docente non ha potuto conseguire una posizione stabile per ragioni non imputabili alla sua volontà o alla sua incapacità e quindi si deve consentirgli di stabilizzare il proprio stato giuridico con un provvedimento eccezionale e senza concorso. Del

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

resto, al riguardo abbiamo numerosi precedenti tra cui citiamo quelli costituiti dalla legge 14 dicembre 1955, n. 1293 e dalla legge 27 luglio 1962, n. 1113.

Altra norma transitoria può considerarsi quella contenuta nell'articolo 4 e relativa al riconoscimento per intero e a tutti gli effetti del servizio prestato in armonia agli indirizzi in corso. Affermato il carattere di cattedre fondamentali riconosciuto agli insegnamenti di lingua straniera, educazione artistica ed educazione fisica, risulta ovvio che l'efficacia della norma debba trascendere i limiti di tempo in cui essa viene a manifestarsi ed assuma un valore permanente, rilevabile fin dall'atto costitutivo dell'insegnamento affidato per incarico. Le condizioni generali del Paese consentono oggi di realizzare un'iniziativa che già in passato sarebbe stata assolutamente necessaria.

Ciò stante, considerato che gli insegnanti interessati fin qui non hanno potuto partecipare a concorsi in quanto i relativi posti di insegnamento non erano di ruolo, si chiede che il servizio da essi prestato quali incaricati venga riconosciuto per intero e a tutti gli effetti. In tal modo si dà completezza di esecuzione e di implicazione al provvedimento previsto all'articolo 1.

Anche per l'approvazione della disposizione di cui all'articolo 4 ottimi precedenti giuridici possono essere riscontrati nelle già citate leggi n. 1293 del 14 dicembre 1955, e n. 1113 del 27 luglio 1962.

La conservazione del ruolo C per gli insegnanti tecnico-pratici nella scuola media è una conseguenza della riforma prevista dalla legge n. 1859. Nel processo di trasformazione delle cessate scuole di avviamento in scuole medie si dovevano comunque salvaguardare le posizioni acquisite da ogni gruppo del corpo insegnante e pertanto, ai fini di una tutela sindacale, si poteva giustificare al momento della istituzione la presenza operante del ruolo C nella scuola media.

Il decreto del Presidente della Repubblica del 1° ottobre 1964, n. 1617, già ricordato, rende per le scuole per ciechi ancor meno attuale e valida l'accennata giustificazione. L'articolo 6 del decreto in parola

istituisce ruoli ad esaurimento per quegli insegnanti che non hanno titoli adeguati per il conferimento delle cattedre di applicazioni tecniche comuni e speciali. Ci troviamo dunque di fronte ad una figura provvisoria di docente che ordinariamente non può trovare posto nella scuola media per non vedenti.

Da questa premessa sembra opportuno giungere alla logica conclusione che il ruolo C non ha ragione di esistere nella scuola media per ciechi e quindi ne proponiamo l'eliminazione (articolo 5). I docenti in questo tipo di scuola svolgono un'identica funzione e quindi il loro stato giuridico deve essere uniforme, anche se differenziato rispetto a quello dei colleghi in servizio nelle scuole per vedenti.

Riteniamo che il Parlamento sarà chiamato ad esaminare anche criteri più appropriati per stabilire una carriera differenziata del personale direttivo e docente delle scuole per ciechi. Da parte nostra vogliamo soltanto chiedere che al personale in parola venga riconosciuto il beneficio di cui all'articolo 6 del disegno di legge in esame. Come si vede non si tratta di un'agevolazione riservata ed esclusiva, ma soltanto di un'ammissione in misura più ampia al godimento di un beneficio già concesso a tutti gli insegnanti di qualsiasi scuola.

L'attribuzione del compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente in misura diversa da quella comune trova appunto il suo presupposto nella particolarità della funzione espletata dagli educatori dei ciechi. Le scuole per non vedenti sono speciali e speciali sono i ruoli del personale direttivo e docente; il personale medesimo deve essere fornito di specializzazione. Sono evidentemente questi elementi caratterizzanti e di per sé sufficienti a giustificare una diversità di trattamento.

Nella certezza che il Parlamento vorrà approvare il presente disegno di legge nel testo proposto, esprimiamo la fiducia che anche le scuole per ciechi siano gradualmente potenziate e rinnovate in conformità alle crescenti e nuove esigenze della categoria che ha dimostrato di saper inserirsi nel normale ciclo produttivo in misura sempre più ampia e convincente.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

In ogni singola scuola media statale per ciechi gli insegnamenti di lingua straniera, educazione artistica ed educazione fisica, già affidati per incarico, vengono elevati a cattedre con conseguente trattamento giuridico ed economico per il personale docente.

Art. 2.

Le cattedre di cui al precedente articolo 1 vengono conferite a seguito di pubblici concorsi.

I candidati ciechi vengono collocati nelle graduatorie di merito relative a tali concorsi con precedenza assoluta rispetto ai vedenti nei concorsi ai posti di insegnamento di lingue straniere.

Nei concorsi ai posti di educazione artistica tale precedenza assoluta è riservata ai candidati vedenti.

I posti di insegnamento dell'educazione fisica sono riservati ad insegnanti vedenti.

Art. 3.

Gli insegnanti non di ruolo di lingua straniera, di educazione artistica e di educazione fisica, in servizio nelle scuole medie statali per ciechi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nel ruolo ordinario purchè in possesso dei necessari titoli e requisiti nonchè del diploma di specializzazione rilasciato dall'Istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista o dalla preesistente scuola di metodo « Augusto Romagnoli » per gli educatori dei ciechi, con sede in Roma.

L'inquadramento in ruolo degli insegnanti che abbiano un'anzianità di servizio di al-

meno 5 anni, con qualifica annuale non inferiore a « distinto », è disposto anche a prescindere dal possesso dell'abilitazione e del diploma di specializzazione.

Art. 4.

Agli insegnanti di cui al precedente articolo 3 viene riconosciuto per intero e a tutti gli effetti il servizio prestato prima dell'assunzione in ruolo.

Art. 5.

Nella scuola media statale per ciechi viene soppresso il ruolo *C* per gli insegnanti di applicazioni tecniche, con conseguente passaggio del personale docente al ruolo *B*.

Art. 6.

A tutto il personale insegnante in scuole, corsi ed istituti medi di primo e di secondo grado per ciechi, statali, in analogia a quanto disposto per il personale insegnante delle scuole elementari speciali statali per ciechi, il compenso per prestazioni complementari attinenti la funzione docente e di cui alla tabella *F* della legge 13 marzo 1958, n. 165, e successive modificazioni, viene attribuito nella misura del ruolo o grado immediatamente superiore a quello comune.

Art. 7.

È abrogata ogni disposizione in contrasto o incompatibile con la presente legge.